

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **356/1988** (ECLI:IT:COST:1988:356)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **11/03/1988**

Deposito del **24/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **06/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13634**

Atti decisi:

N. 356

ORDINANZA 11-24 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, settimo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Norme e compiti dell'ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11 ottobre 1984 dal Pretore di Firenze, iscritte ai nn. 639 e 640 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con due ordinanze dell'11 ottobre 1984 (R.O. nn. 639 e 640/85), nei giudizi proposti rispettivamente da Maurri Monica e Maurri Camilla nei confronti dell'E.N.A.S.A.R.C.O., diretti ad ottenere la pensione di reversibilità ad esse negata per il raggiungimento della maggiore età siccome titolari di un reddito proprio, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, settimo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui preclude la pensione indiretta ai figli superstiti del lavoratore autonomo, agente di commercio o rappresentante, se maggiorenni universitari che abbiano un reddito proprio, senza quantificarne la misura, mentre consente ai figli maggiorenni senza reddito proprio di godere di detta pensione fino al termine del corso universitario e comunque fino al ventiseiesimo anno di età;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio, ha rilevato che le situazioni messe a raffronto sono diverse e che, comunque, la fissazione di un reddito determinato può essere desunta dal principio dettato, in via generale per altre situazioni analoghe, dall'art. 85, secondo comma del T.U. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, secondo cui il reddito deve essere quello minimo vitale che va identificato nel minimo imponibile;

Considerato che, a parte la diversità delle situazioni dei figli maggiorenni con reddito e dei figli maggiorenni senza reddito proprio, questa Corte, nel dichiarare con la sentenza n. 145 del 1987, la illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973 n. 12 in quanto nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni inabili allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, ha affermato che non rientra nei poteri della Corte l'indicazione di un particolare limite reddituale e spetta, invece, al legislatore effettuare possibili scelte e che, comunque, gli interpreti possono ricavare dal sistema i criteri valutativi più idonei a meglio puntualizzare i dati essenziali della vivenza a carico e dello stato di bisogno;

che, pertanto, in applicazione dei surrichiamati principi, la questione proposta va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, settimo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.